

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2014, ha affermato la legittimità del contratto di somministrazione a tempo determinato “a fronte di qualsiasi motivazione, anche di natura non temporanea, riferita all’attività produttiva”. L’indirizzo espresso dal Tribunale di Roma appare diverso da quello sostenuto da altri tribunali, che hanno invece affermato che la temporaneità delle esigenze aziendali è una caratteristica della quale non si può fare a meno, sostenendo una piena equiparazione con la disciplina del contratto a termine. Il Tribunale di Roma ha affermato che detta equiparazione non è possibile, neanche in via analogica e che le esigenze datoriali non possono essere sindacate nel merito.

Sent. Tribunale di Roma del 09/01/2014

(fonte: Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – Dottrina per il Lavoro)